



Città di Medicina

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ordinanza del Sindaco n. 140 del 12/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART.12 - COMMA 8 - DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 3 APRILE 2017 N.1, PER L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO.

IL SINDACO

Visto il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017 nel testo vigente, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e [ss.mm.](#) e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

Preso atto che:

il Comune di Medicina è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo annuale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere;

al di fuori di tali periodi "gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria."

l'articolo 12 comma 8 del Regolamento della Regione Emilia Romagna del 3 Aprile 2017, n.1 dispone che: "In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati"

Considerato che:

il repentino abbassamento delle temperature di questi giorni può causare discomfort climatico, soprattutto nelle fasce più deboli della Cittadinanza;

Vista la normativa in materia richiamata in premessa

AUTORIZZA

dalla data odierna, in deroga ed ai sensi dell' art.12 - comma 8 - del Regolamento della Regione Emilia Romagna del 3 Aprile 2017 n.1, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, per un limite massimo di 7 ore giornaliere;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 20°C.

Lì, 12/10/2021

Sindaco

Matteo Montanari

(atto sottoscritto digitalmente)

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it